

in concorso con gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di Salerno (**DE LUCA, CRISCUOLO e BASILE**), nonché in concorso con i dirigenti e funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno (**ZAMPINO, AFFANNI e VILLANI**), i quali contribuivano alla condotta illecita ponendo in essere i reati già meglio contestati per ciascuno di loro nei precedenti capi di imputazione G), G.bis), G. ter) e H), iniziava ed eseguiva, il RAINONE, i lavori di realizzazione dell'edificio denominato "CRESCENT" (avente una volumetria superiore a mille metri cubi) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale **in sostanziale assenza della prescritta autorizzazione paesaggistico/ambientale**, non essendo stato emesso alcun legittimo provvedimento autorizzatorio avente ad oggetto il progetto esecutivo, né quello definitivo del CRESCENT, attesa l'illiceità di entrambe le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Salerno (la n. 20/2008 sul P.U.A. e la n. 164/2008 sul progetto definitivo, poi annullate con sentenza del Consiglio di Stato del 23.12.2013) relative al Sub-Comparto 1 - CPS 1 di Santa Teresa, come meglio specificato ai capi che precedono già sopra citati.

In Salerno, con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).

.....

**DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe - CHECHILE Rocco - DE LUCA Vincenzo - CRISCUOLO Lorenzo - BASILE Matteo - ZAMPINO Giuseppe - AFFANI Anna Maria - VILLANI Giovanni:**

*I bis) del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 181 comma 1 bis D.lgs. n. 42/2004, perché, DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe, quale amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA", e CHECHILE Rocco, quale titolare, per il tramite di una fiduciaria, del 51% del capitale della predetta società, in concorso con gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di Salerno (**DE LUCA, CRISCUOLO e BASILE**), nonché in concorso con i dirigenti e funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno (**ZAMPINO, AFFANNI e VILLANI**), i quali contribuivano alla condotta illecita ponendo in essere i reati già meglio contestati per ciascuno di loro nei precedenti capi di imputazione G), G.bis), G.ter) e H), iniziava ed eseguiva, il DATTILO, i lavori univocamente ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione della SubUMI n. 1 della UMI 4, ex area "JOLLY Hotel", settore 6 dell'edificio denominato "CRESCENT" (avente una volumetria superiore a mille metri cubi), lavori consistiti, nel predisporre, anche con la demolizione dell'immobile ex "JOLLY Hotel", l'area di sedime e di cantiere delle nuove opere da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale **in sostanziale assenza della prescritta autorizzazione paesaggistico/ambientale**, non essendo stato emesso alcun legittimo provvedimento autorizzatorio avente ad oggetto il progetto esecutivo, né quello definitivo del CRESCENT, attesa l'illiceità di entrambe le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Salerno (la n. 20/2008 sul P.U.A. e la n. 164/2008 sul progetto definitivo, poi annullate con sentenza del Consiglio di Stato del 23.12.2013) relative al Sub-Comparto 1 - CPS 1 di Santa Teresa, come meglio specificato ai capi che precedono già sopra citati.*

In Salerno, con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).



## FASE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

**DE LUCA Vincenzo - AVOSSA Eva - CALABRESE Gerardo - CASCONI Luca - CONFORTI Luciano - DE MAIO Domenico - DE PASCALE Augusto - GUERRA Ermanno - FIORE Aniello - MARAIO Vincenzo - PICARONE Francesco - DE ROBERTO Bianca - GENTILE Nicola Massimo - PELOSIO Davide - RAINONE Eugenio - DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe - CHECHILE Rocco:**

**L) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità e funzioni,**

**DE LUCA Vincenzo, Sindaco del Comune di Salerno, AVOSSA Eva, CALABRESE Gerardo, CASCONI Luca, CONFORTI Luciano, DE MAIO Domenico, DE PASCALE Augusto, GUERRA Ermanno, FIORE Aniello, MARAIO Vincenzo, PICARONE Francesco, componenti la Giunta Comunale,**

con il decisivo contributo tecnico di:

**DE ROBERTO Bianca**, Direttore del Settore Urbanistica, la quale redigeva lo studio di insediamento urbanistico per l'area Santa Teresa (prot. n. 193812) del 6.12.2007 e la nota integrativa allegata alla delibera n. 803 del 4.7.2008, e di **GENTILE Nicola Massimo**, Capo Ufficio Piani Attuativi, e **PELOSIO Davide**, Dirigente Servizio Trasformazione Urbanistica, i quali rispettivamente redigevano la relazione istruttoria urbanistica ed edilizia del 2.7.2008 e le osservazioni al Piano Urbanistico Attuativo (prot. n. 126014) del 5.8.2008 (GENTILE Massimo) ed i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica di tutte le delibere di G.M. di seguito meglio riportate (PELOSIO Davide),

- dapprima, con delibera di G.M. n. 1541 del 7.12.2007 (cui erano presenti DE LUCA, CALABRESE, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE, FIORE, MARAIO e PICARONE), approvavano il progetto di PUA redatto dalla Lotti Associati, che prevedeva la suddivisione del CPS 1 Santa Teresa in n. 2 sub-comparti ed il riparto della edificabilità con esclusione dalla QST (Quota Superficie Totale) della superficie della Torre T4;
- quindi, con delibera di G.M. n. 803 del 4.7.2008 (cui erano presenti AVOSSA, CALABRESE, CASCONI, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE e GUERRA), adottavano il PUA relativo al subcomparto 1 del CPS 1, redatto dalla Lotti Associati, che prevedeva la suddivisione del CPS 1 Santa Teresa in n. 2 sub-comparti ed il riparto della edificabilità con esclusione dalla QST (Quota Superficie Totale) della superficie della Torre T4;
- poi, con delibera di G.M. n. 957 del 9.9.2008 (cui erano presenti DE LUCA, AVOSSA, CASCONI, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE e MARAIO), approvavano le modalità di attuazione del P.U.A. e le varianti allo stesso, come indicate nelle osservazioni dell'Ufficio Piani Attuativi, che introducevano la possibilità di articolare le UMI n. 3 e n. 4 in SUB - UMI e la modifica regolamentare per cui "non costituivano varianti al P.U.A. i trasferimenti di destinazioni d'uso degli immobili tra i due subcomparti";
- ancora, con delibera di G.M. n. 963 del 7.8.2009 (cui erano presenti DE LUCA, AVOSSA, CALABRESE, CASCONI, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE, FIORE e PICARONE), approvavano il progetto definitivo del CRESCENT e la procedura attuativa dell'UMI n. 4 e gli schemi di convenzione con i soggetti attuatori della predetta UMI, con determinazione della volumetria afferente la SUB UMI n. 1 (area ex Jolly Hotel);
- ancora, con delibera di G.M. n. 1304 del 27.11.2009 (cui erano presenti DE LUCA, AVOSSA, CASCONI, CONFORTI, FIORE, GUERRA, MARAIO e PICARONE), approvavano la suddivisione della SUBUMI n. 2 in due lotti funzionali e la determinazione del prezzo posto a base d'asta per

*l'alienazione dei diritti edificatori inerenti il primo lotto funzionale SUBUMI n. 2, con conseguente modifica, sul punto, dello schema di convenzione attuativa;*

- *infine, con delibera n. 645 del 28.5.2010 (cui erano presenti AVOSSA, CALABRESE, CASCONE, CONFORTI, DE MAIO, FIORE e MARAIO), adottavano la variante urbanistica al P.U.A. con trasformazione della destinazione d'uso dei volumi tecnici del parcheggio;*

*in violazione di legge di settore e di norme regolamentari e, in particolare:*

- *in violazione del D.M. n. 1444/1968 (che disciplina i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi);*
- *in violazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 16/2004 (a norma del quale "l'attuazione dei piani urbanistici comunali – PUC – e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'art. 25 se è necessaria un'azione integrata tra Regioni, Provincia, Comune, amministrazioni dello Stato ed altri Enti Pubblici si procede alla stipula dell'accordo di programma...);*
- *in violazione dell'art. 26 della Legge Regionale n. 16/2004 (a norma del quale l'approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC);*
- *in violazione dell'art. 31 della Legge Regionale n. 16/2004 (a norma del quale gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard fissati dalla normativa nazionale vigente");*
- *in violazione degli artt. 12 e 89 R.U.E.C. (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) (a norma dei quali "il comparto edificatorio ... è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificato o non, ed è perimetrato nelle tavole del PUC ... sottoposto a unitaria e completa disciplina urbanistica ed edilizia...");*
- *in violazione dell'art. 18 R.U.E.C. (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale) (a norma del quale "si intende per superficie territoriale l'unità di suolo di riferimento"):*
  - *attesa l'omessa attivazione della procedura dell'accordo di programma, sostituita, tra l'altro in contrasto con le previsioni della scheda PUC, con una conferenza di servizi;*
  - *atteso che, riferendosi il medesimo PUA ad una sola parte del Comparto CSP 1 Santa Teresa, ne determinava - in fase di attuazione - una suddivisione in n. 2 sub-comparti non prevista dal PUC, contestualmente programmando e dando una pianificazione attuativa solo al subcomparto 1, cui si concentrava l'intera previsione residenziale del CSP, senza alcuna programmazione e pianificazione attuativa anche del subcomparto 2 ove, inoltre, il progetto approvato rinviava, spostandola all'esterno del PUA e, quindi, di fatto sine die, la realizzazione di quota parte degli standard di legge dovuti in relazione al QSR (Quota Superficie Residenziale) e quota parte degli standard urbanistici corrispondenti alle ulteriori superfici commerciali rideterminate con la variante P.U.A. del 2010, con una evidente lesione all'equilibrio urbanistico del sub-comparto;*
  - *atteso che nella redazione del Piano Attuativo si consideravano quali superfici totali su cui applicare IU ai fini del calcolo della SLS (Superficie Lorda di Solaio) anche porzioni di arenile (per mq. 3.610,30) e di mare (mq. 1.255,20), tra l'altro in parte non ricomprese nella perimetrazione operata dal PUC e, quindi, esterne all'area di trasformazione, così determinando artificiosamente la QST (Quota Superficie Totale) in modo eccedente quella regolarmente edificabile sulla scorta degli indici del P.U.C.;*
  - *atteso che nella determinazione della QST (Quota Superficie Totale) non veniva calcolata l'intera superficie della Torre T4 destinata a standard, con conseguente aumento della SLS (Superficie Lorda di Solaio) rispetto a quella regolarmente edificabile sulla scorta degli indici del PUC;*



- atteso che l'onere della realizzazione della piazza e del sottostante parcheggio veniva assunto esclusivamente dal Comune di Salerno (nonostante la scheda PUC prescrivesse che la realizzazione della piazza monumentale, quale opera di urbanizzazione secondaria, dovesse avvenire "a cura e spese" del soggetto privato attuatore);

nonché i predetti PELOSIO Davide e GENTILE Massimo, all'esito delle delibere suindicate, e quindi con il decisivo contributo causale dei pubblici amministratori e del funzionario (DE ROBERTO Bianca) sopra indicati,

rilasciavano, in seguito delle rispettive istanze presentate dai privati attuatori, in attuazione dell'illegittimo PUA del subcomparto 1 CPS Santa Teresa e, quindi, in violazione dell'art. 12, comma 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001 (a norma dei quali il "permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica edilizia vigente" ed "è comunque subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso");

**in favore della CRESCENT s.r.l.:**

- il **permesso di costruire n. 7 del 2011 e successiva variante n. 7 del 2012** (entrambi atti relativi al primo lotto funzionale della sub UMI n. 2 della UMI 4 ed avente ad oggetto i settori 2, 3, 4, 5);
- il **permesso di costruire n. 6 del 2012** (relativo alla sub UMI n. 2 della UMI 4 ed avente ad oggetto il settore 1);

**e in favore della SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA s.r.l.:**

- il **permesso costruire per la demolizione del Jolly Hotel n. 6 del 2011;**
- il **permesso di costruire n. 5 del 2011** (relativo alla sub UMI n. 1 della UMI 4 ed avente ad oggetto il settore 6).

In tal modo, agendo dunque tutti in concorso tra loro, intenzionalmente procuravano ai privati imprenditori soggetti attuatori del Piano (**RAINONE Eugenio**, amministratore unico e legale rappresentante della "CRESCENT s.r.l.", aggiudicataria dei diritti edificatori, nonché **DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe**, amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA", **CHECHILE Rocco**, titolare, per il tramite di una fiduciaria, del 51% del capitale della predetta società, già titolare dei diritti edificatori relativi al preesistente Hotel "JOLLY") un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella possibilità, a seguito del rilascio degli illeciti permessi di costruire sopra meglio indicati, di **realizzare l'intero edificio CRESCENT con una complessiva superficie residenziale e commerciale maggiore di quella effettivamente e legittimamente autorizzabile e, di fatto, senza che fossero stati ancora pianificati i correlati standard urbanistici, senza che fossero stati compiutamente determinati i correlativi oneri a carico dei soggetti privati attuatori e senza che questi ultimi fossero stati onerati della realizzazione delle opere di urbanizzazione.**

Fatti i commessi in Salerno dal 6 dicembre 2007 e fino al 29 marzo 2012.

## LE VIOLAZIONI EDILIZIE

**RAINONE Eugenio - DE LUCA Vincenzo - AVOSSA Eva - CALABRESE Gerardo - CASCONE Luca - CONFORTI Luciano - DE MAIO Domenico - DE PASCALE Augusto - GUERRA Ermanno - FIORE Aniello - MARAIO Vincenzo - PICARONE Francesco - DE ROBERTO Bianca - GENTILE Nicola Massimo - PELOSIO Davide:**

**M) del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 81, co 1° c.p., art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 e art. 633 e 639 bis c.p., perché,**

**RAINONE Eugenio**, quale amministratore unico e legale rappresentante della "CRESCENT s.r.l.", **in concorso con i componenti della Giunta Comunale di Salerno** che adottavano le delibere analiticamente indicate nella prima parte del precedente capo L), **nonché in concorso con i funzionari del medesimo Comune** che rilasciavano i pareri e i permessi di costruire parimenti indicati nel precedente capo L),

iniziava ed eseguiva i lavori di realizzazione dell'edificio denominato "CRESCENT" in sostanziale assenza del permesso di costruire, attesa l'illegittimità e l'inefficacia dei permessi di costruire n. 7 del 2011 e della successiva variante n. 7 del 2012 (entrambi atti relativi al primo lotto funzionale della sub UMI n. 2 della UMI 4 ed avente ad oggetto i settori 2, 3, 4, 5), e n. 6 del 2012 (relativo alla sub UMI n. 2 della UMI 4 ed avente ad oggetto il settore 1).

Infatti, per le motivazioni meglio indicate nei capi che precedono, i permessi di costruire citati, inefficaci anche in conseguenza dell'assenza di valida autorizzazione paesaggistica, risultavano essere stati rilasciati in violazione delle norme di legge e di regolamento.

Inoltre, i suindicati titoli abilitativi venivano rilasciati alla "CRESCENT S.r.l." nonostante che la predetta società non fosse titolare dell'intera area di sedime interessata dai lavori di progetto, in quanto parte dello scannafosso, al servizio del secondo livello interrato, "invadeva e occupava" porzione della particella n. 1950, area indisponibile per la realizzazione dell'edificio CRESCENT ed ancora nella esclusiva disponibilità del Comune di Salerno.

In Salerno con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).

.....

**DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe - CHECHILE Rocco - DE LUCA Vincenzo - AVOSSA Eva - CALABRESE Gerardo - CASCONE Luca - CONFORTI Luciano - DE MAIO Domenico - DE PASCALE Augusto - GUERRA Ermanno - FIORE Aniello - MARAIO Vincenzo - PICARONE Francesco - DE ROBERTO Bianca - GENTILE Nicola Massimo - PELOSIO Davide:**

**M bis) del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001, perché,**

**DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe**, quale amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA", e **CHECHILE Rocco**, quale titolare, per il tramite di una fiduciaria, del 51% del capitale della predetta società,

**in concorso con i componenti della Giunta Comunale di Salerno** che adottavano le delibere analiticamente indicate nella prima parte del precedente capo L), **nonché in concorso con i funzionari del medesimo Comune** che rilasciavano i pareri e i permessi di costruire parimenti indicati nel precedente capo L),

iniziava, il DATTILO, i lavori univocamente ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione della SubUMI n. 1 della UMI 4, ex area "JOLLY Hotel", settore 6 dell'edificio denominato "CRESCENT", lavori consistiti nel predisporre, anche con la demolizione dell'immobile ex "JOLLY Hotel", l'area di sedime e di cantiere delle nuove opere da realizzare, in sostanziale assenza di permessi di costruire, attesa l'illegittimità e l'inefficacia del permesso di costruire n. 5/2011 e del permesso di demolire n. 6/2011.



*Infatti, per le motivazioni meglio indicate nei capi che precedono, i citati permessi, inefficaci anche in conseguenza dell'assenza di valida autorizzazione paesaggistica, risultavano essere stati rilasciati in violazione delle norme di legge e di regolamento.*

*In Salerno con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013  
(data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).*

.....

**RAINONE Eugenio - DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe - CHECHILE Rocco - DE LUCA Vincenzo - AVOSSA Eva - CALABRESE Gerardo - CASCONI Luca - CONFORTI Luciano - DE MAIO Domenico - DE PASCALE Augusto - GUERRA Ermanno - FIORE Aniello - MARAIO Vincenzo - PICARONE Francesco - DE ROBERTO Bianca - GENTILE Nicola Massimo - PELOSIO Davide:**

***N) del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 44 lett. C), in relazione all'art. 30 D.P.R. n. 380/2001, perché, ciascuno per la propria parte del costruendo edificio CRESCENT,***

***RAINONE Eugenio, nelle qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "CRESCENT s.r.l.", nonché DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA", e CHECHILE Rocco, quale titolare, per il tramite di una fiduciaria, del 51% del capitale di quest'ultima società, con le condotte meglio descritte per ciascuno di loro ai capi che precedono,***

***in concorso con i componenti della Giunta Comunale di Salerno che adottavano le delibere analiticamente indicate nella prima parte del precedente capo L), nonché con i funzionari del medesimo Comune che rilasciavano i pareri e i permessi di costruire parimenti indicati nel precedente capo L),***

***trasformavano la destinazione urbanistica ed edilizia dell'area interessata dalla costruzione dell'edificio denominato "CRESCENT" (sia per la parte SUBUMI n. 2 relativa al 2° lotto funzionale avente ad oggetto il settore 1 dell'edificio e al 1° lotto funzionale avente ad oggetto i settori 2, 3, 4 e 5, sia per la parte SUBUMI n. 1, ex area Jolly Hotel, avente ad oggetto il settore 6 dell'edificio), in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, in tal modo realizzando una lottizzazione abusiva dei terreni interessati dall'intervento edilizio.***

***In Salerno, con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013  
(data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).***

.....

**Premesso, in linea generale:**

***che, nell'udienza preliminare, come più volte sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa., secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento";***

***che la funzione dell'udienza preliminare non è mutata a seguito delle ultime modifiche legislative, in quanto "anche l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422-bis cod. proc. pen., non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza colpevolezza dell'imputato", poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, "è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale***

*completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento"* (Sez. Un., n. 39915 del 30/10/2002);

che, in tale ambito, il proscioglimento deve essere pronunciato, dal giudice dell'udienza preliminare, solo se ed in quanto la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti, vale a dire soltanto nelle ipotesi nelle quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., devono avere caratteristiche tali da non poter essere considerate ragionevolmente superabili in sede di giudizio;

che, in definitiva, *"in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale"* (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014);

che, in tale contesto normativo, l'interesse alla ragionevole durata del processo, tutelato da norme costituzionali e sovranazionali più volte invocate in sede di discussione, è garantito anche dalla facoltà, ampiamente riconosciuta all'imputato, di accedere a forme alternative ed abbreviate di definizione del procedimento, cui nella specie non si è fatto ricorso;

che, d'altro canto, il decreto di rinvio a giudizio non può contenere un'articolata motivazione della decisione, dovendo il giudice limitarsi, secondo l'espresso disposto di cui all'art. 429, comma 1, lett. d) c.p.p., alla *"indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"*, espressione che tuttavia non esime da una sintetica valutazione quanto meno delle più significative eccezioni formulate dalle parti, circa l'efficacia dimostrativa delle medesime fonti di prova, quando le stesse abbiano lo scopo di dimostrare l'insostenibilità dell'accusa in giudizio.

#### **Rilevato, con riferimento al caso specifico:**

che l'impianto accusatorio, nel suo complesso, è fondato sugli elementi di prova desumibili:

- dalle indagini espletate dalla PG – CC Comando Provinciale di Salerno;
- dalle dichiarazioni rese alla PG e ai PP.MM. da persone informate sui fatti e specificamente da MICCIO Gennaro, NAVA Maria Luisa, PANZERA Assunta, GUARDASCIONE Carlo, CUOMO Alberto e SALUSTRO Corrado;
- dalle dichiarazioni raccolte nel corso degli interrogatori resi da taluni degli odierni imputati e da altre persone in origine sottoposte ad indagine, la cui posizione è stata in seguito stralciata (cfr. in particolare interrogatori DE ROBERTO Bianca e MARANCA Paolo);
- dalle relazioni di C.T. del collegio composto dall'Ing. Luigi BOERI, dall'Arch. Riccardo CIUTI e dal Geom. Rinaldo CHERICONI, depositate in data 5.9.2012 e 18.1.2013;
- dalla copiosa documentazione amministrativa acquisita nella fase delle indagini;
- dalle sentenze emesse dagli organi di giustizia amministrativa chiamati ad occuparsi della legittimità di parte degli atti adottati nelle complesse procedure urbanistiche ed edilizie oggetto d'imputazione, con particolare riguardo alle sentenze emesse dal Consiglio di Stato in data 23\12\13 e 26\03\14;

che gli argomenti proposti dalla generalità dei difensori, per contestare la rilevanza indiziaria delle indicate fonti di prova, attengono, in massima parte:

- all'asserita discordanza tra le illegittimità prospettate dai PP.MM. e quelle ritenute sussistenti dagli organi di giustizia amministrativa, con decisioni delle quali si prospetta l'efficacia vincolante per il giudice penale, anche sotto il profilo della sanabilità dei vizi;

- all'impossibilità di configurare il dolo intenzionale, in relazione ai contestati delitti di abuso d'ufficio, per essere le condotte antecedenti alla concreta individuazione dei soggetti privati in ipotesi favoriti;

- alla natura pubblica dell'iniziativa urbanistico – edilizia, che non permetterebbe di configurare il reato di lottizzazione abusiva;

che, ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento dibattimentale, il primo argomento appare *prima facie* destituito di fondamento, sia perché, com'è noto, al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, soltanto per quei profili di illegittimità che siano stati dedotti ed effettivamente decisi in sede amministrativa (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, in proc. Keller), laddove, nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha testualmente affermato, nella sentenza del 23\12\13, l'inammissibilità di tutte le censure volte a far valere i vizi di invalidità diretta del PUA, per contrasto con il PUC, ed i vizi di invalidità derivata degli atti conseguenti, che invece formano oggetto di una parte significativa dei capi d'accusa; sia perché il medesimo Consiglio di Stato ha pur sempre sancito l'illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche, con ricadute di carattere tutt'altro che formale, come attestato dall'esito della rinnovata procedura, il cui espletamento - a prescindere dalle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nella decisione del 26\03\14, rilevanti esclusivamente sotto il profilo della sanabilità amministrativa – è del tutto inconferente, ai fini dell'invocata estinzione dei reati paesaggistici, se non altro per la mancanza di una norma specifica che preveda un simile effetto;

che l'analisi complessiva della vicenda, specie in relazione alle decisioni adottate sulla ripartizione degli oneri per le spese di urbanizzazione, solo in parte poste a carico dei privati, in contrasto con le previsioni del PUC e con le ben più gravose stime operate dall'Agenzia del Demanio, per la determinazione del prezzo dei suoli, in seguito utilizzate come parametro anche per la cessione ai costruttori, induce a ritenere senz'altro sostenibili, in giudizio, le accuse di abuso d'ufficio finalizzato a favorire i soggetti attuatori, per quanto soltanto alcuni di essi fossero già identificati con certezza nella fase iniziale della procedura;

che l'ipotizzato contrasto del piano attuativo con lo strumento urbanistico generale e la rilevata insufficienza delle opere di urbanizzazione, sia quelle esistenti, sia quelle in concreto pianificate, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la contestazione del reato di lottizzazione abusiva (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 3, n. 17835 del 2011), illecito che, per giurisprudenza consolidata, non è suscettibile di sanatoria attraverso la successiva modifica dei piani urbanistici, per l'ovvia mancanza del requisito della cd. doppia conformità;

che non appare priva di fondamento l'attribuzione di quest'ultimo reato anche a chi ha liberamente scelto di proseguire l'attività di costruzione, nella consapevolezza dei rilievi da più parti formulati circa la legittimità della procedura, come ben evidenziato nell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il 16\11\12;

che non è infine condivisibile la tesi secondo la quale la documentazione da ultimo depositata in udienza (variante PUC 2013) dimostrerebbe la sopravvenuta insussistenza dei reati di abuso d'ufficio, quale conseguenza della modifica della norma extrapenale violata, essendosi da tempo chiarito in giurisprudenza, a prescindere da ogni altro rilievo circa l'esatta identificazione della condotta illegittima, che *"nell'abuso di ufficio connesso ad una violazione di legge, questa si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del delitto e la sussistenza di tale requisito deve essere ricercata e valutata con riferimento al tempo in cui il reato è stato commesso, con la conseguenza che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. è irrilevante l'abrogazione sopravvenuta della disposizione di legge"* (così Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005);

che non ricorrono, in definitiva, le condizioni per emettere una sentenza ex art. 425 c.p.p., essendo invece necessario un adeguato approfondimento dibattimentale, nel cui ambito sarà anche possibile verificare i diversi livelli di partecipazione soggettiva degli imputati, questione che, per le ragioni indicate in premessa, non può essere affrontata e risolta in udienza preliminare;

**VISTI**

gli artt. 429 c.p.p. 132, 133 D. L.vo n. 271/1989,

**P.Q.M.**

dispone il rinvio a giudizio degli imputati sopra elencati, per i reati loro rispettivamente ascritti, indicando per la comparizione l'udienza del 23\12\2014, ore 9:00 ss., innanzi al Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, Seconda Sezione Penale, Secondo Collegio, Palazzo di Giustizia di Salerno, con avvertenza agli imputati che, non comparendo, saranno giudicati in assenza.

Dispone la notificazione del presente decreto, tramite P.G., agli imputati e alle pp.oo. non presenti alla lettura del dispositivo.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Salerno, 7.11.2014

Il Cancelliere

Assistente giudiziario  
dott.ssa Anna Annunziato

Il G.U.P.

(dr. Sergio De Luca)

